

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVI Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

309^a SEDUTA

MARTEDI' 12 GENNAIO 2016

Presidenza del Vicepresidente Venturino

A cura del Servizio Lavori d'Aula
Ufficio del regolamento e dei resoconti

INDICE

Assemblea regionale siciliana (Comunicazione di deliberazione della Corte dei Conti)	6
Commissioni parlamentari (Comunicazione di richieste di parere)	5
Congedi	4
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	5
«Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22» (1122/A) (Discussione): PRESIDENTE	9
ODDO (Il Megafono P.S.E), <i>relatore</i>	9
«Modifica alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 a tutela dei lavoratori del settore della formazione professionale» (1106/A) (Discussione): PRESIDENTE	9,10
GRECO Marcello (Patto dei Democratici per le Riforme Sicilia Futura), <i>presidente della Commissione e relatore</i>	9
Gruppi parlamentari (Comunicazione di nuova denominazione)	8
(Comunicazione di adesione)	8
Interrogazioni (Annunzio di risposte scritte)	4
(Annunzio)	6
(Comunicazione di decadenza)	8
Interpellanze (Annunzio)	7
Mozioni (Annunzio)	7
Sull'ordine dei lavori PRESIDENTE	8
DINA (Misto)	8

ALLEGATO 1

Interrogazioni	12
Interpellanze	23
Mozioni	29

ALLEGATO 2

Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta:

numero 1053 dell'onorevole Vinciullo	33
numero 1059 dell'onorevole Vinciullo	33
numero 1075 dell'onorevole Vinciullo	35
numero 1186 dell'onorevole Raia	35
numero 2017 degli onorevoli Falcone ed altri	36

ALLEGATO 3**Risposte scritte ad interrogazioni**

- da parte dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea:

XVI LEGISLATURA

309ª SEDUTA

12 gennaio 2016

numero 1053 dell'onorevole Vinciullo	40
numero 1059 dell'onorevole Vinciullo	42
numero 1075 dell'onorevole Vinciullo	45

- da parte dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale:

numero 1186 dell'onorevole Raia	48
numero 2017 degli onorevoli Falcone ed altri.	49

La seduta è aperta alle ore 16.10

GRECO Marcello, *segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Riggio, Ioppolo, Cirone e Vullo.

L'Assemblea ne prende atto.

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

- da parte dell'Assessore per l'Agricoltura lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea

N. 1053 - Provvedimenti a tutela dei pescatori siciliani.

Firmatari: Vinciullo Vincenzo; Ciaccio Giorgio

- Con nota prot. n. 29627/IN.16 del 18/06/2014, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le risorse agricole.

N. 1059 - Chiarimenti circa l'uso delle sementi certificate di grano duro.

Firmatari: Vinciullo Vincenzo

- Con nota prot. n. 29128/IN.16 del 18 giugno 2014, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'agricoltura.

N. 1075 - Aumento della dotazione finanziaria nell'ambito del PSR Sicilia 2007/ 2013 - Misura 125 - 'Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura'.

Firmatari: Vinciullo Vincenzo

- Con nota prot. n. 30500/IN.16 del 25/06/2014, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'agricoltura.

- Da parte dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione

N. 1186 - Opportune iniziative volte a garantire l'erogazione del contributo regionale per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Firmatari: Raia Concetta

- Con nota prot. n. 3776/Gab del 29 settembre 2014 l'Assessore per l'istruzione ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg.int.Ars.

N. 2017 - Chiarimenti circa il parziale riconoscimento delle spese riferite a incarichi di tutoraggio interno, coordinamento e monitoraggio nell'ambito dei progetti di cui al Por Sicilia 2007/2013.

Firmatari: Falcone Marco; Assenza Giorgio

- Con nota prot. n. 36264/IN.16 del 29 luglio 2014 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'istruzione.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

- Disposizioni in favore di Riscossione Sicilia. (n. 1135)

Di iniziativa governativa presentato dal Presidente della Regione (on. Crocetta) in data 7 gennaio 2016.

- Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio storico-collezionistico, veicoli d'epoca. (n. 1136)

Di iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Grasso in data 7 gennaio 2016.

Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alle Commissioni competenti

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute e trasmesse alle Commissioni competenti le seguenti richieste di parere:

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Consorzio universitario della provincia di Agrigento. Designazione in seno al Collegio dei revisori. (n. 69/I).

Pervenuto in data 30 dicembre 2015.

Inviato in data 7 gennaio 2016.

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V)

- Piano di riparto per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (F.U.R.S.). (n. 70/V).

Pervenuto in data 5 gennaio 2016.

Inviato in data 8 gennaio 2016.

Comunicazione di deliberazione della Corte dei Conti

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la deliberazione n. 397/2015/GEST “Verifica delle misure correttive relative alla verifica del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014”, approvata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana nell’adunanza del 24 novembre 2015.

Comunico, altresì, che la stessa è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

GRECO Marcello, *segretario f.f. (i testi delle interrogazioni sono riportati in allegato)*

N. 2860 - Interventi immediati per il riconoscimento dello stato di calamità a seguito degli eventi meteorologici e delle esondazioni dei fiumi Verdura e Platani del febbraio 2015.

- Presidente Regione
 - Assessore Territorio e Ambiente
- Cascio Salvatore

N. 2861 - Interventi immediati per il ripristino della viabilità rurale in alcuni comuni dell'agrigentino a seguito degli eventi meteorologici del febbraio 2015.

- Presidente Regione
 - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Cascio Salvatore

N. 2862 - Notizie in ordine all'applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976.

- Presidente Regione
 - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
 - Assessore Territorio e Ambiente
- Greco Giovanni

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

GRECO Marcello, *segretario f.f. (i testi delle interrogazioni sono riportati in allegato)*

N. 2858 - Chiarimenti sulle procedure amministrative da espletare in merito all'applicazione della procedura VAS nel programma costruttivo per l'edificazione di n. 20 alloggi in via Monaci Mantia, nel Comune di San Giovanni la Punta (CT).

- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente

Ciancio Gianina; Palmeri Valentina; Zito Stefano; Cappello Francesco; Cancellieri Giovanni Carlo; Ciaccio Giorgio; La Rocca Claudia; Foti Angela; Trizzino Giampiero; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio; Ferreri Vanessa

N. 2859 - Interventi urgenti per assicurare la funzionalità delle scuole secondarie di secondo grado in relazione alle competenze della disciolta Provincia regionale di Agrigento.

- Presidente Regione

- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica
 - Assessore Istruzione e Formazione
- Cascio Salvatore

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

GRECO Marcello, *segretario f.f. (i testi delle interpellanze sono riportati in allegato)*

N. 353 - Esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie per le attività legate alla violenza di genere.

- Presidente Regione
- Assessore Salute
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

La Rocca Claudia; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Tancredi Sergio; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Zafarana Valentina; Ferreri Vanessa; Mangiacavallo Matteo; Siragusa Salvatore; Palmeri Valentina; Foti Angela; Trizzino Giampiero; Zito Stefano

N. 354 - Misure urgenti relative alla situazione dei minori stranieri non accompagnati.

- Presidente Regione
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

La Rocca Claudia; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Ferreri Vanessa; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle mozioni presentate.

GRECO Marcello, *segretario f.f. (i testi delle mozioni sono riportati in allegato)*

N. 512 - Immediata richiesta dei piani e delle relazioni di performance delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale.

Lombardo Salvatore Federico; Di Mauro Giovanni; Fiorenza Dino; Greco Giovanni
Presentata il 14/12/15

N. 513 - Istituzione del Parco archeologico di Siracusa.

Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciaccio Giorgio; Ciancio Gianina; Ferreri Vanessa; Foti Angela; La Rocca Claudia; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio

Presentata il 14/12/15

PRESIDENTE. Avverto che le mozioni testé annunziate saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Comunicazione di decadenza di interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che a seguito delle dimissioni dell'onorevole Ferrandelli da deputato regionale è decaduta l'interrogazione n. 2926 a sua firma.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di nuova denominazione di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Informo che, con nota pervenuta a questa Presidenza il 12 gennaio 2016, l'on. Di Giacinto nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare "Megafono-PSE", ha comunicato che il Gruppo medesimo ha assunto la nuova denominazione di: "Partito Socialista Europeo".

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di adesione a Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Informo che con nota datata 29 dicembre 2015, pervenuta a questa Presidenza il 7 gennaio 2016 e protocollata al n. 124/AULAPG dell'8 gennaio successivo, l'onorevole Francesco Rinaldi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare "Forza Italia".

Pertanto, a decorrere dal 7 gennaio 2016, lo stesso deputato cessa contestualmente di far parte del Gruppo parlamentare "Partito Democratico".

L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

DINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINA. Signor Presidente, solo per sottolineare come il disegno di legge n. 349/A "Valorizzazione del demanio trazzeriale", giace da tantissimo tempo per i lavori di quest'Aula.

Vorrei che codesta Presidenza si facesse parte diligente per sensibilizzare sia l'assessore Cracolici che il presidente della Commissione III, onorevole Laccoto, per verificare se sussistano incongruenze, perché siamo già in una fase avanzata di discussione del disegno di legge, dovremmo passare agli articoli.

Se questo passaggio informale lo facessero il presidente della Commissione e l'Assessore potremmo, poi, procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge n. 1122/A
«Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22»**

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione dei disegni di legge. Si procede con la discussione del disegno di legge n. 1122/A «Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22», posto al n. 2).

Invito i componenti la VI Commissione a prendere posto all'apposito banco.

Ha facoltà di parlare, il relatore, onorevole Oddo, per svolgere la relazione.

ODDO Salvatore, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo disegno di legge abbia avuto un esito fortunato, nel senso che fra tutti i disegni di legge passati sotto le Forche Caudine dell'esame da parte della Presidenza del Consiglio, questo sull'istituzione delle bio-banche di ricerca, è passato, praticamente, indenne. L'unica osservazione che ci è stata mossa è quella sul recepimento della legge sulla *privacy* che era successiva alla presentazione del disegno di legge, quindi c'è semplicemente una modifica dell'articolo 1 per adeguarla alla successiva normativa sulla *privacy*. Semplicemente questo, per il resto il Governo nazionale ha accettato il testo che noi abbiamo elaborato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non sorgono osservazioni, per questo disegno di legge il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 13 gennaio 2016, alle ore 11.00.

Così resta stabilito.

**Discussione del disegno di legge n. 1106/A
«Modifica alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 a tutela dei lavoratori
del settore della formazione professionale»**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge n. 1106/A «Modifica alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 a tutela dei lavoratori del settore della formazione professionale», posto al n. 3) del II punto all'ordine del giorno.

Invito i componenti la V Commissione a prendere posto nell'apposito banco.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione e relatore, onorevole Greco Marcello, per svolgere la relazione.

GRECO Marcello, *presidente della Commissione e relatore*. Onorevoli colleghi, il settore della formazione professionale vive una fase di grave crisi che coinvolge la quasi totalità degli enti di formazione siciliana, i quali basano la propria attività pressoché esclusivamente sul sistema di finanziamento ed accreditamento con la Regione. Tale fase critica si ripercuote gravemente sul bacino dei dipendenti del settore i quali sono stati, in alcuni casi, posti in mobilità, ovvero, in altri casi, sono stati licenziati per cessazione dell'attività dell'ente datore di lavoro. A tale condizione si aggiunge il problema apertosi con la espunzione del settore dall'ambito d'intervento della Cassa integrazione guadagni a causa di una direttiva nazionale in tal senso.

Nell'attesa che venga approvata la legge di riforma organica della formazione professionale per la Sicilia - ricordo all'Aula che è già in Commissione e la stiamo trattando -, con questo intervento le istituzioni regionali possono dare un'opportunità di lavoro a soggetti che rischiano di rimanere esclusi dal ciclo produttivo. La legge che si propone di adottare offre una possibilità di sollievo ad alcuni lavoratori, alle rispettive famiglie e, soprattutto, dà agli allievi un rafforzamento dell'offerta formativa.

Al fine di mantenere l'obbligo di affidamento delle attività formative finanziate dalla Regione a soggetti sociali ed allo scopo, nel contempo, di tutelare i lavoratori del bacino perdenti il posto di lavoro e privati di alcuni strumenti di ammortizzazione sociale, si ritiene di poter estendere l'ambito dei soggetti legittimati a presentare istanze di partecipazione alle cooperative di lavoro ed alle associazioni di lavoratori, anche di nuova costituzione, fondate da operatori iscritti all'albo regionale

di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e non più occupati presso gli enti formativi di provenienza.

L'intervento legislativo consiste nell'articolo 1 che aggiunge alcuni commi all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 avendo cura di specificare che dette cooperative di lavoro o associazioni dovranno rispettare i requisiti previsti per l'accreditamento.

L'articolo 2 è una norma transitoria riguardante i bandi non ancora scaduti.

L'articolo 3 espone a chiare lettere quanto risultante dagli atti emersi nell'istruttoria del disegno di legge ossia che dall'applicazione delle sue norme non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

L'articolo 4 è la norma finale riguardante l'entrata in vigore.

In conclusione con tale intervento il legislatore regionale può dare una prima risposta ad un comparto che assorbe un elevato numero di lavoratori in tutta la Sicilia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non sorgono osservazioni, anche per questo disegno di legge il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 13 gennaio 2016, alle ore 11.00.

Così resta stabilito.

Onorevoli colleghi, non potendo proseguire con la trattazione degli altri punti dell'ordine del giorno, vista l'assenza del Governo, l'Aula terrà seduta, domani, mercoledì 13 gennaio 2016, alle ore 16.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Discussione dei disegni di legge:

- 1) - "Valorizzazione del demanio trazzeriale". (n. 349/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Germanà

- 2) - "Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22". (n. 1122/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Oddo

- 3) - "Modifica alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 a tutela dei lavoratori del settore della formazione professionale". (n. 1106/A) (*Seguito*)

Relatore on. Greco Marcello

III - Discussione della mozione:

- N. 439 – Disdetta dell'accordo finalizzato alla rinuncia ai ricorsi in materia di legittimità costituzionale promossi innanzi alla Corte costituzionale.

(6 maggio 2015)

LOMBARDO - DI MAURO - GRECO G. – FIORENZA

IV - Discussione della mozione:

N. 233 – Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros n. 31.

(25 novembre 2013)

MILAZZO G. - D'ASERO - CASCIO F. – VINCIULLO

V - Discussione della mozione:

N. 494 – Iniziative urgenti finalizzate alla revoca della convenzione sottoscritta tra Regione siciliana, Università degli studi Kore di Enna e Associazione Proserpina, avente ad oggetto l'apertura di una nuova facoltà di medicina e chirurgia.

(3 novembre 2015)

ZAFARANA - CANCELLERI - TRIZZINO –
MANGIACAVALLLO - ZITO - CIACCIO - SIRAGUSA -
TANCREDI – CIANCIO - FOTI - FERRERI - PALMERI - LA
ROCCA – CAPPELLO

VI - Discussione della mozione:

N. 514 – Solidarietà al popolo armeno ed iniziative conseguenti.

(16 dicembre 2015)

CORDARO - D'ASERO – PAPALE - GRASSO

La seduta è tolta alle ore 16.35

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

ALLEGATO 1

**Interrogazioni
(con richiesta di risposta orale)**

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,

premessso che:

la stagione invernale 2014/2015 è stata caratterizzata da una costante ed intensa frequenza di eventi piovosi, anche a carattere temporalesco, che hanno comportato pesanti ricadute su molte are e del territorio regionale, con gravi danni alle infrastrutture, alle colture ed alle strutture abitative e produttive;

in particolare, fra il 21 ed il 22 febbraio, a seguito di un pesante e prolungato evento piovoso che ha interessato l'area occidentale della Sicilia, si è determinata l'esondazione dei fiumi Platani e Verdura in diversi comuni della provincia di Agrigento, che ha portato danni gravissimi, verosimilmente non ancora del tutto stimati;

considerato che:

i devastanti effetti sulle attività agricole, con la perdita di intere produzioni, rischiano di mettere definitivamente in ginocchio un settore già provato dalla crisi;

gli ulteriori effetti sulle infrastrutture stradali e ferroviarie, inoltre, determinano l'insorgere di seri rischi per la tenuta del tessuto economico-sociale dei territori interessati;

appare urgente ed opportuno un intervento straordinario volto a sopperire all'emergenza, alla valutazione e quantificazione de i danni, all'immediato avvio dei processi di ricostruzione delle infrastrutture ed al sostegno alle famiglie ed imprese colpite;

per sapere quali iniziative immediate s'intenda adottare per fronteggiare le gravi criticità descritte e se, in particolare, s'intenda procedere ad adottare gli atti di competenza per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, attivando conseguentemente mezzi e risorse per sopperire all'emergenza ed avviare la ricostruzione e la ripresa delle attività economiche sul territorio». (2860)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CASCIO S.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

premessso che:

la stagione invernale 2014/2015 è stata caratterizzata da una costante ed intensa frequenza di eventi piovosi, anche a carattere temporalesco, che hanno comportato pesanti ricadute su molte are e del territorio regionale, con gravi danni alle infrastrutture, alle colture ed alle strutture abitative e produttive;

in particolare, fra il 21 ed il 22 febbraio, a seguito di un pesante e prolungato evento piovoso che ha interessato l'area occidentale della Sicilia, si è determinata l'esondazione dei fiumi Platani e Verdura in diversi comuni della provincia di Agrigento, che ha portato danni gravissimi, verosimilmente non ancora del tutto stimati;

numerosi e diffusi fenomeni franosi, in particolare, hanno gravemente compromesso la viabilità rurale in buona parte della provincia di Agrigento, rendendo così difficoltoso, quando non impossibile, il raggiungimento e l'effettuazione di interventi in molte aziende agricole;

considerato che:

i devastanti effetti degli eventi descritti, sommati alle carenze della rete viaria, rischiano di compromettere definitivamente il futuro di un settore vitale per l'economia e l'occupazione qual è l'agricoltura;

i Comuni, anche in ragione delle note difficoltà finanziarie, si trovano quasi sempre nell'impossibilità di sopperire all'emergenza e gestire il ripristino della viabilità rurale;

a fortiori, le ex Province regionali, prive di fondi ed ancora in attesa di un definitivo riassetto istituzionale, sono a loro volta impossibilitate a realizzare qualsivoglia intervento;

la Regione potrebbe utilmente intervenire, senza particolari oneri, valorizzando il personale stagionale dell'ESA (c.d. 'trattoristi'), comunque in servizio per effetto delle specifiche garanzie occupazionali, ed in possesso delle mansioni e qualifiche richieste per gli interventi in oggetto;

per sapere:

quali iniziative immediate s'intendano adottare per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità rurale della provincia di Agrigento danneggiata dagli eventi meteorologici del febbraio 2015;

se in particolare, s'intendano adottare gli atti di competenza perché, valorizzando produttivamente gli strumenti ed il personale comunque a disposizione della Regione (tramite l'ente strumentale ESA), si possano realizzare, senza particolari ulteriori oneri per il bilancio, gli interventi più urgenti per il ripristino delle strade rurali, necessario per il ripristino delle colture». (2861)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

CASCIO S.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,

premesso che:

l'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante 'Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia' testualmente recita: 'Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati (...)';

l'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 recante 'Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica', come sostituito dall'art. 89, comma 11, della l.r. 6/2001 recante 'disposizioni di tutela particolare', testualmente

recita: 'Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a: a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi', escludendo quindi ogni deroga per opere relative ad edilizia residenziale privata;

l'art. 2, comma 3, della l.r. 15/91, sancisce che le disposizioni devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati e prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;

con la circolare n. 58 del 20 luglio 1992 - n. 2/92, prot. 43249 (GURS 19/09/1992, n. 44) l'Assessorato regionale territorio e ambiente aveva emanato 'Direttive in ordine all'applicazione degli artt. 5, 6 e 36 della legge regionale 37/85 e dell'art. 14 della legge regionale 37/90. Disciplinare tipo per studio agricolo-forestale ex art. 3 della legge regionale 15/91' e nel corpo della circolare al punto 3) Autorizzazione prefabbricati ex art. 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 si legge testualmente 'Nel ribadire ancora una volta che la norma in disamina non consente di poter realizzare prefabbricati che si pongano in contrasto sia con la normativa urbanistico-edilizia (densità fondiaria, altezze, distacchi, obbligo di lottizzazione, ecc) sia con le destinazioni d'uso per le varie zone territoriali omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, si precisa, come non risulti altresì ammissibile porsi in contrasto con prescrizioni di legge che impongano su parti del territorio vincoli di inedificabilità (fasce di rispetto cimiteriali e stradali, fasce di rispetto dei litorali, dei boschi e dei parchi archeologici ex lege n. 78/76, ecc). Ciò si evidenzia in quanto alcuni comuni costieri hanno richiesto in particolare, se risultasse ammissibile o meno l'impianto nella fascia di arretramento dei 150 metri dalla battigia del mare prevista dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, di prefabbricati di modeste dimensioni da utilizzare per deposito di attrezzi per la pesca, o di prefabbricati riguardanti realizzazione di opere di urbanizzazione (piscine, impianti sportivi, ecc) relative a servizi e attrezzature previste all'interno di piani di lottizzazione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 1444/68. In relazione a quanto sinora rappresentato e, relativamente a detti quesiti, si precisa innanzitutto come sia influente (riguardo la disciplina urbanistica) il sistema utilizzato per la realizzazione di detti manufatti edilizi (cioè che attenga o meno al sistema della prefabbricazione), bensì necessita avere riguardo alla loro destinazione d'uso. E, a tal riguardo, è senza dubbio da escludersi che possa assentirsi: sia la realizzazione di detti magazzini, in quanto, seppur nominalmente si riferiscono al settore della pesca, di fatto, in relazione alla funzione che essi devono assolvere (non dissimile da qualsiasi altro magazzino destinato a conservare qualsiasi tipo di attrezzi), la vicinanza al mare costituisce un fatto meramente casuale, che può solo agevolare l'uso in termini di tempo e comodità; sia la realizzazione - seppur per ottemperare agli standard urbanistici - di qualsiasi opera di urbanizzazione al servizio di insediamenti abitativi (o turistico - ricettivi), che non possa dimostrare quel rapporto di strumentalità diretto con gli usi del mare voluti dal legislatore (restano pertanto escluse anche quelle opere relative alla viabilità, ai parcheggi, alle aree a verde, ecc). Com'è noto, infatti, l'art. 15, comma 1 lett. a) della citata legge 78/76, in deroga al generale divieto sancito dalla stessa, consente in detta fascia di rispetto, oltre alla ristrutturazione degli edifici esistenti, (senza la modificazione dei volumi già realizzati), la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare. Con questa frase, si evidenzia, vengono indicate univocamente quali siano le strutture necessarie affinché la collettività (e non singoli gruppi più o meno estesi di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera ad esso più prossima (costituita in parte dal demanio marittimo), secondo quelle che sono le sue utilizzazioni dirette generali (balneazione, navigazione e pesca); fatta salva, ovviamente, la deroga da concedersi da parte del Presidente della Regione per quelle opere previste dall'art. 57 della legge regionale 71/78. Si ricorda comunque che questo Assessorato, al fine di indirizzare i comuni verso una corretta applicazione

della disposizione di legge ex art. 15, con Circolare prot. 9686 del 4 novembre 1977, ebbe già a precisare, che le opere da considerare ammissibili erano quelle che potessero dimostrare un rapporto di strumentalità con usi del mare, citando come esempio il settore della pesca, della navigazione e della balneazione, cui ricondurre con certezza le opere e gli impianti assentibili. Con la Circolare n. 1/90 prot. n. 19437 dell'8 aprile 1990, si è tenuto peraltro a precisare come la norma in disamina si fosse posta come fine la necessità di tutelare determinate parti del territorio sotto il profilo paesaggistico-ambientale e di salvaguardare, conseguentemente, gli aspetti economici correlati al settore turistico oggetto della menzionata legge 78/76;

considerato che:

la recente vicenda riguardante il 'caso' della piscina dell'ex Assessore dott.ssa Mariarita Sgarlata, ha visto polemiche di stampa e politiche con interventi di esponenti politici successivi alla decisione della magistratura, in sede penale, di archiviazione su istanza del Gip di Siracusa per la dott.ssa Sgarlata e per la dott.ssa Beatrice Basile e che è stato pubblicamente ed ampiamente riportato che la richiesta sarebbe motivata da una presunta regolarità amministrativa della sopradetta piscina in quanto fuori terra pur se ricadente nella fascia di rispetto del litorale e di immodificabilità totale entro i 150 metri lineari dalla battigia;

oltre all'Assessorato territorio e ambiente, con la Circolare sopradetta, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con propria sentenza n. 247/13 del 20 febbraio 2013 si è espresso: 'Nel senso che una piscina non sia un'opera destinata alla diretta fruizione del mare questo Consiglio ha già reso la decisione n. 775/05' e così continuando, 'Nel condividere e, perciò, riconfermare tale assunto, osserva il Collegio che anche una piscina - salvo che sia coperta ed interamente interrata al di sotto del piano di campagna - integra una modifica del paesaggio (fruibile dai luoghi circostanti e tra essi anche da mare) che, proprio per questo, va considerata compresa nel vincolo di immodificabilità semi - assoluto posto dal detto art. 15';

con la sentenza 247/13 del 20 febbraio 2013 il Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana così conclude: 'Con il corollario che, ai sensi di detto art. 15, la costruzione di una piscina deve ritenersi vietata nell'ambito di detta fascia di rispetto';

ritenuto che:

il precedente sopra esposto, per il clamore mediatico avuto, culminato nei giorni scorsi addirittura con la pubblica richiesta di destituzione del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali, rischia di creare un precedente pericolosissimo per un'effettiva salvaguardia della fascia di rispetto costiera di 150 metri dalla battigia, nel senso che ogni richiesta di analoga natura avanzata presso ciascuna delle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali della Sicilia e che abbiano competenze sulle fasce costiere, debba essere ritenuta ammissibile creando un vulnus abnorme e pericoloso per la tutela dell'ambiente e del paesaggio e che, in caso contrario e cioè di diniego, ciò possa provocare una totale disaffezione dei cittadini riguardo alla pubblica amministrazione in generale e a quella regionale in particolare;

la tutela del paesaggio, ritenuta peraltro prioritaria in quanto relativa ad un bene comune e pubblico inalienabile, sia stata posta in dubbio dalla vicenda precedentemente esposta nella quale lo stesso Organo periferico dell'Amministrazione regionale, e segnatamente la Soprintendenza di Siracusa abbia prima posto un vincolo attraverso la stesura del Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa, Piano poi adottato con D.A. n. 98 del 01/02/2012 e poi disatteso lo stesso divieto in quanto la piscina de quo è posta in zona di recupero, paesaggio locale 13m come si

evincesse, così come l'allocazione nella fascia di rispetto dei 150 metri, dallo stesso atto autorizzativo prot. 7248 del 13/05/2014, a firma della dott.ssa Alessandra Trigilia e della dott.ssa Beatrice Basile;

sia necessario fare chiarezza tramite atti amministrativi chiari ed intellegibili che spieghino definitivamente la vicenda;

per sapere se nell'ambito delle rispettive competenze:

non ritengano di dovere intervenire in merito alla vicenda esposta attraverso specifiche iniziative di propria competenza riguardanti funzionari e dirigenti della Soprintendenza di Siracusa, anche in relazione alla corretta applicazione della norme e degli strumenti di tutela del paesaggio;

non ritengano di dovere chiarire le dichiarazioni pubbliche rese ad organi di stampa contro l'operato del dirigente generale in relazione ai pronunciamenti del Giudice del lavoro e della Procura della Repubblica di Siracusa, riguardanti rispettivamente ed esclusivamente aspetti amministrativi relativi alla sospensione del Soprintendente e penali riguardanti la dottoressa Basile e la dottoressa Sgarlata, ma non certamente la regolarità degli atti amministrativi inerenti alla vicenda;

intendano applicare e fare applicare i principi di tutela sopra detti e contenuti sia in leggi regionali che in strumenti di pianificazione e tutela, così come chiariti dal Consiglio di giustizia amministrativa con propria sentenza 247/13 oppure se intendano discostarsi da essi;

intendano procedere ad un accesso ispettivo presso l'Ufficio tecnico comunale, sezione urbanistica del comune di Siracusa, al fine di fare chiarezza sull'effettiva regolarità o meno dell'eventuale autorizzazione edilizia se effettivamente rilasciata alla ditta Sgarlata Maria Rita per il 'Progetto di riqualificazione parco, realizzazione locale tecnico e piscina prefabbricata fuori terra' in località Isola, via Faro Massolivieri di Siracusa;

intendano fare chiarezza sulla corretta applicazione delle normative urbanistiche e sul divieto di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 76/78 e sulla circolare n. 58 del 20 luglio 1992 nonché sulla eventuale variazione, in ulteriore esplicitazione, della stessa Circolare e sull'applicazione del divieto al fine di evitare eventuali abusi con conseguenti danni al paesaggio e all'ambiente;

intenda, l'on. Presidente della Regione, agire in via sostitutiva, stante l'inerzia dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 10/2000 nei confronti dei dirigenti responsabili della Soprintendenza di Siracusa al fine di ripristinare i corretti canoni comportamentali di tutela del territorio e dei valori paesaggistici nonché la necessaria fiducia dei cittadini siciliani nei confronti dell'Amministrazione regionale, stante che tale fiducia rappresenta e deve continuare a rappresentare un valore prezioso da preservare e tutelare». (2862)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

GRECO G.

**Interrogazioni
(con richiesta di risposta scritta)**

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente,

visti:

l'art. 117 della Costituzione (titolo V, modificato nel 2001) che, al comma 2, recita: 'Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali';

l'articolo 4 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (VAS) che stabilisce come obblighi generali 'La valutazione ambientale (...) deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua, adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

il d.lgs. 152/2006 poi integrato e modificato con d.lgs 4/2008 e DLgs 128/2010, c.d. Decreto Ambiente, con il quale si è recepita la suddetta Direttiva comunitaria e che stabilisce all'art.12 'verifica di assoggettabilità' a VAS, che l'Autorità procedente trasmetta all'Autorità competente, un Rapporto Ambientale (RA) preliminare necessario alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente;

premesso che:

la Regione siciliana ha approvato, con delibera di Giunta n. 119 del 6 giugno 2014, il 'Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana - (...) il quale all'art.8, 'ricopia' alla lettera i contenuti e le disposizioni del succitato art.12 del c.d. 'Decreto Ambiente' e s.m.i. che recepisce appunto, la Direttiva comunitaria 2001/42/CE;

il suddetto art. 12 del DLgs. 152/2006 e s.m.i. e lo stesso art.8 della suddetta delibera di Giunta n. 119 del 6 giugno 2014, prescrivono entrambi per la 'verifica di assoggettabilità' che l'Autorità procedente, nel caso in specie il Comune di S.Giovanni La Punta, trasmetta all'Autorità competente, nel caso in specie la Regione, un rapporto ambientale preliminare per la verifica degli impatti significativi del piano sull'ambiente;

l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) a cui trasmettere il rapporto ambientale preliminare;

l'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti dai SCMA emetta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano da VAS;

il risultato della verifica di assoggettabilità o esclusione, comprese le motivazioni debba essere reso pubblico sui siti istituzionali e nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi;

considerato che:

nell'art. 117 della Costituzione italiana si precisa che: 'Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato';

la Regione siciliana non gode, pertanto, di autonomia statutaria in ordine a materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

l'art.117 prescrive inoltre che 'La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni';

il Regolamento VAS approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione per quanto sopra, presenta evidenti profili di incostituzionalità;

l'art.10 del suddetto 'Regolamento VAS della Regione siciliana' prescrive al comma 5, (comma aggiunto al testo dell'art. 14 del decreto ambiente nazionale, cui fa riferimento l'art.10 della medesima Delibera) che le procedure VAS siano avviate contestualmente all'adozione di piani e

programmi da parte dell'organo competente, in palese disapplicazione dell'articolo 4 della direttiva comunitaria 2001/42/CE, riportato al primo punto di questo elenco;

per conformare la normativa regionale alle direttive comunitarie e scongiurare il rischio di un infrazione comunitaria e ingenti danni economici per la nostra Regione, è stata presentata al Parlamento di Bruxelles un'interrogazione con carattere di urgenza, in ordine all'esistenza dei presupposti per la riapertura del procedimento di infrazione EU Pilot 1654/10/ENVI, già aperto nel 2010 e che aveva indotto la Regione siciliana alla emanazione della circ. ARTA 52120 del 5 agosto 2011 e alla conseguente abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art.59 della l.r. 6/2009, abrogazione promulgata con il comma 41 dell'art.11 della l.r. 26/2012;

per consolidato indirizzo di giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n.129/04) l'efficacia diretta di una norma comunitaria rende plausibile la disapplicazione di qualsiasi atto legislativo nazionale o regionale contrastante con il diritto comunitario, fermo restando che la autoapplicatività della norma comunitaria sussiste tutte le volte in cui le disposizioni della direttiva non richiedono la necessità di un ulteriore misura attuativa da parte dello Stato membro;

la Direttiva comunitaria 2001/42/CE è una direttiva che gode pienamente della suddetta autoapplicatività, come accertato dall'ARTA con la circolare 52120 del 5 agosto 2011, e pertanto non è necessaria l'emanazione di apposito regolamento. La stessa circolare precisa inoltre che con il recepimento della direttiva 2001/42/CE, avvenuto con il d.lgs. 4/2008, sono entrate in vigore tutte le norme in essa contenute;

la richiamata Direttiva comunitaria 2001/42/CE pone, all'amministrazione incaricata di applicare la norma (regione, provincia, comune), la necessità di dare immediata applicazione al disposto della direttiva che prevale sulla norma regionale con essa confliggente;

in data 2 ottobre 2012, con prot. n. 24538, veniva trasmessa dal Comune di S.Giovanni La Punta un documento con il quale l'UTC comunicava unilateralmente l'esclusione dalla procedura VAS del programma costruttivo per la costruzione di n.20 alloggi in via Monaci Mantia, Ditta 'Coop. Panacea';

la comunicazione di esclusione da VAS del 2 ottobre 2012, prot 24538, veniva prodotta senza una preliminare consultazione con l'Autorità Competente (Regione) per la verifica degli impatti significativi del piano sull'ambiente, senza la redazione del rapporto ambientale preliminare, senza l'individuazione preliminare degli SCMA, e di conseguenza senza avviare con gli stessi alcuna consultazione e, infine, veniva prodotta integrando a tale anomala comunicazione una irrituale relazione motivata prodotta dallo stesso proponente Coop. Panacea, non consultabile sul sito ufficiale;

la redazione del rapporto preliminare ambientale compete all'Autorità procedente (Comune) e viene valutato dall'Autorità competente (Regione), sentiti gli SCMA (soggetti competenti in materia ambientale);

l'Autorità procedente (Comune) non possiede competenza per il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., competenza che spetta, invero, alla Regione;

non sono stati ottemperati gli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE, come recepita in Italia e in Sicilia con il decreto ambiente d.lgs. n.152/2006, integrato e modificato con

d.lgs. 4/2008 128/2010, e come, in astratto, per quanto in premessa, successivamente regolamentato dalla Regione siciliana con delibera di Giunta 119 del 6 giugno 2014;

per sapere:

se non intendano ordinare all'Amministrazione di S.Giovanni La Punta l'immediata revoca in autotutela della comunicazione, trasmessa in data 2/10/2012, con prot. 24538 dall'UTC, di esclusione dal procedimento VAS relativamente al programma costruttivo per la costruzione di n.20 alloggi in via Monaci Mantia, Ditta 'Coop. Panacea', e di tutti gli atti amministrativi conseguenti e derivati;

se non ritengano di richiedere all'Avvocatura dello Stato un autorevole parere sull'esistenza dei profili di incostituzionalità della citata delibera di Giunta regionale n.119 del 6/6/2014, relativamente a quanto previsto dall'art.117 Cost. Titolo V, presupposti in premessa e, nel caso, prendere gli opportuni provvedimenti;

se, in subordine, intendano richiedere all'Avvocatura dello Stato un autorevole parere sulla presunta disapplicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE (VAS), come richiamata in premessa, relativamente a quanto previsto dall'art. 4, determinatasi con la vigenza del comma 5 dell'art. 10 della delibera di Giunta regionale n. 119 del 6/6/2014 e, nel caso, prendere gli opportuni provvedimenti». (2858)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

CIANCIO - PALMERI - ZITO - CAPPELLO
CANCELLERI - CIACCIO - LA ROCCA - FOTI
TRIZZINO - MANGIACAVALLO - SIRAGUSA
ZAFARANA - TANCREDI - FERRERI

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale,

premesso che:

le competenze relative all'edilizia scolastica per l'istruzione superiore (attualmente scuole secondarie di secondo grado), con riferimento alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, alla fornitura di beni e servizi, sono attribuite, ai sensi della vigente disciplina statale (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n.23) e regionale, alle province regionali;

com'è noto, per effetto della legge regionale 29 marzo 2013, n.7, le province regionali sono state sottoposte dapprima a commissariamento straordinario e, successivamente, con legge regionale 24 marzo 2014, n.8, ne è stata prevista la soppressione e in vista dell'adozione della definitiva riforma degli enti intermedi di area vasta, tutt'oggi in attesa di essere adottata dal legislatore regionale;

i regimi commissariali, dopo diverse proroghe, dovrebbero peraltro, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2014, n.26, cessare definitivamente entro il termine inderogabile di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 7 aprile 2014, n.56, entro cui dovrebbe essere adottata la nuova disciplina regionale sugli enti intermedi;

in parallelo, negli ultimi tre esercizi finanziari, si è determinata una pesante riduzione degli stanziamenti in favore delle ex Province a carico del bilancio regionale, passati dai 35 milioni di euro annui del 2012 a meno di 7 milioni per il 2014, determinando concrete e pesanti difficoltà di funzionamento per gli enti stessi, gravati degli oneri fissi per il personale ma dotati di limitatissime entrate proprie;

considerato che:

particolari difficoltà si sono determinate in diversi Istituti scolastici della provincia di Agrigento (e verosimilmente in diversi altri centri dell'intera regione), riguardo al funzionamento degli impianti di riscaldamento, al punto da rendere particolarmente disagiata, e in qualche caso impossibile, il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'impraticabilità ed insalubrità delle strutture;

da notizie di stampa si apprende che la disponibilità complessiva del Libero Consorzio di Agrigento per il riscaldamento delle scuole superiori ammonterebbe ad appena 150 mila euro, somma di tutta evidenza insufficiente al solo acquisto del combustibile e sicuramente insufficiente ad assicurare i normali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (in almeno un caso la spesa di appena 20 mila euro per l'acquisto ed installazione di una caldaia sopprimerrebbe alle esigenze di una delle più frequentate scuole superiori della provincia);

la situazione è divenuta particolarmente critica durante i mesi invernali 2015, anche per la rigidità climatica, ed ha portato ad aperte proteste da parte degli studenti e delle comunità scolastiche in generale;

particolari criticità sono emerse presso taluni istituti, fra cui il liceo Empedocle e la succursale del liceo Politi (ove gli impianti difetterebbero di manutenzione e collaudo) e l'ITC Leonardo Sciascia di Agrigento, per tacere dei molti centri della provincia ulteriormente penalizzati dalla posizione orografica;

la compromissione del regolare svolgimento delle attività didattiche comporta, di tutta evidenza, ricadute negative sulla qualità e continuità dei processi educativi, e risulta ingiustificabile ed inaccettabile che, per motivi certo non dipendenti dalla loro volontà, i docenti, gli studenti e gli operatori in genere debbano essere costretti a vivere la loro attività in condizioni insalubri;

per sapere:

quali iniziative urgenti s'intendano adottare per assicurare l'espletamento dei compiti relativi all'edilizia scolastica ed alle forniture necessarie per il corretto funzionamento degli edifici adibiti a scuole secondarie di secondo grado della provincia di Agrigento;

se, in particolare, s'intenda intervenire sui Commissari perché, nei limiti delle risorse disponibili, diano priorità al finanziamento delle forniture indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche;

se, in considerazione delle difficoltà finanziarie richiamate, s'intenda prevedere un intervento anche a carattere straordinario, per assicurare il riscaldamento degli edifici nei mesi invernali;

quali iniziative s'intendano complessivamente intraprendere, nelle more del completamento del processo di riforma degli enti di area vasta, per assicurare il corretto e regolare espletamento delle

attribuzioni in materia di edilizia scolastica e forniture in un settore d'importanza vitale qual è quello dell'istruzione». (2859)

(L'interrogante chiede risposta scritta conurgenza)

CASCIO S.

Interpellanze

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la salute e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

premesso che in una società civile le azioni di contrasto alla violenza sono prioritarie e che il sostegno alle vittime non può essere solo formale;

rilevato che:

dal rapporto Ricerca Sicilia, nell'ambito del progetto IRIS - Interventi contro la violenza di genere verso le donne: ricerca e sperimentazione di sportelli specializzati, si apprende che l'ISTAT stima che in Sicilia il fenomeno della violenza contro le donne riguardi il 23,3% delle adulte, proponendosi quale problema sociale ancora sommerso e che si annida soprattutto nelle mura domestiche.

L'indagine sottolinea che riguarda anche i minori, evidenziando come il 4,3% della popolazione femminile da 16 a 70 anni abbia subito forme di violenza sessuale prima dei 16 anni, di cui oltre il 50% da parte di parenti o conoscenti. È segnalata una rilevante difficoltà delle donne a chiedere aiuto e a denunciare (solo il 2,4% denuncia la violenza subito nel caso sia stato il partner ad esercitarla, mentre è il 3,4% la percentuale di denuncia nel caso l'autore non sia il partner), sia per problemi legati alla vittimizzazione, sia per l'alta soglia di tolleranza del fenomeno nel contesto culturale';

gli ultimi dati Istat, pubblicati il 5 giugno 2015, in riferimento all'anno 2014, mostrano che le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza (fisica o sessuale) dal partner o da un non partner, rappresentano il 23,9%;

i sopra citati dati sono sottostimanti a causa dell'alto tasso di sommerso sopra evidenziato;

considerato che lo scorso 24 novembre è stata approvata analoga mozione, mozione n. 471, esenzione del ticket per prestazioni sanitarie per le attività legate alla violenza di genere, presso il Consiglio Regionale Piemonte;

per conoscere se intendano garantire l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le azioni successive ad atti di violenza fisica e sessuale, al fine di assicurare alle vittime loro tutela totale». (353)

LA ROCCA - CANCELLERI - CAPPELLO - TANCREDI
CIACCIO - CIANCIO - ZAFARANA - FERRERI
MANGIACAVALLO - SIRAGUSA - PALMERI - FOTI
TRIZZINO - ZITO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

premesso che:

il fenomeno migratorio in Italia, ma soprattutto in Sicilia, ha visto un notevole incremento della presenza di minori stranieri non accompagnati (da ora in poi M.S.N.A.);

l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo il 27 maggio 1991, ove emerge espressamente il principio dell'interesse superiore del minore (oggetto di primaria considerazione);

la Convenzione europea dei diritti umani, ove la Corte di Strasburgo ha espressamente palesato che gli Stati parte, in riferimento ai M.S.N.A., sono tenuti a fornire una protezione adeguata in termini di sistemazione, vitto, cure mediche e psicologiche, accesso alle attività ricreative;

la Carta costituzionale riconosce il beneficio dei diritti fondamentali a tutte le persone, indipendentemente dallo status civitatis, e pertanto anche ai minori stranieri, accompagnati e non. Ciò alla luce del combinato disposto dagli artt. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (diritto di eguaglianza) e 10, par. 1 e 2 (secondo il quale la condizione giuridica dello straniero deve essere regolata, attraverso lo strumento della legge, in conformità con gli obblighi internazionali cui l'Italia è vincolata);

il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), all' art. 28, par. 3, afferma che, in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano, deve essere preso in considerazione,

con carattere di priorità, il superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo;

visto che:

le brevi considerazioni di cui sopra consentono di affermare senza indugio che i minori stranieri soggetti alla giurisdizione italiana beneficino dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dai trattati internazionali e dalla Carta costituzionale;

l'Italia non dispone attualmente di un testo normativo di riferimento con riguardo ai minori non accompagnati;

il sistema di tutela riservato a tale categoria di persone è formato da una molteplicità di norme, ricavabili da fonti di diverso livello: oltre che la Costituzione, a venire in rilievo sono altresì il diritto minorile (in particolare le leggi 184/83 e 140/01 sull'affido e l'adozione), quello sull'immigrazione (d.lgs. 286/98), il regolamento disciplinante il funzionamento del Comitato per i minori stranieri (DPCM 539/99), le cui funzioni sono state trasferite, con la legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e le molteplici circolari e direttive ministeriali che lasciano spazio a prassi divergenti a seconda dei territori in cui vengono applicate;

il sistema integrato, amministrativo e giurisdizionale, che ne deriva è volto a offrire ai m.s.n.a. protezione dalla condizione di vulnerabilità in cui versano. Ai sensi dell'art. 403 c.c. i bambini e gli adolescenti non accompagnati individuati nel territorio italiano o alla frontiera debbono essere collocati da subito in un luogo sicuro, almeno fino a quando non si possa provvedere alla loro protezione in modo definitivo;

rilevato che:

in Sicilia le leggi che regolamentano il settore relativo all'assistenza dei minori sono: l.r.22/86; D.P.R.S. 29/06/1988 Standard strutturali; D.P.R.S. 158/96 ; L.328/2000 ed in ultimo il D.P.R.S. nr. 600 del 13/08/2014;

l'art. 68 della legge 22/86, stabilisce gli obblighi dei comuni e prevede che a decorrere dalla sua entrata in vigore i comuni sono tenuti a provvedere:

a) dagli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art. 403 del codice civile;

b) al mantenimento delle persone inabili e prive di mezzi di sussistenza segnalate dalle autorità locali di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 16 della l.r. 22/86 stabilisce le competenze dei comuni e prevede che i comuni, singoli od associati, sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale previste:

a) dalla presente legge;

b) dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche;

c) dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21;

d) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 214;

e) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;

f) dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

g) dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;

h) dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64;

i) dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, salvo le previsioni del successivo art. 17, secondo comma;

l) dal regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

sono, altresì, titolari di ogni altra funzione in materia socioassistenziale prevista dalla legislazione vigente in quanto non espressamente attribuita alla Regione o ad altri enti;

considerato che:

dal 2006-2007 si è intensificato il fenomeno dell'immigrazione, con lo sbarco sulle nostre coste di cittadini stranieri extracomunitari, tra loro vi erano anche minori. In questo frangente le forze di polizia che rintracciavano un minore straniero privo di qualsiasi accompagnamento genitoriale o parentale lo hanno affidato e continuano ad affidarlo in osservanza all'art. 403 del codice civile alle comunità alloggio per minori iscritte all'albo regionale delle comunità per minori, non essendo presenti sul territorio altre strutture idonee ad accogliere minori;

molte amministrazioni comunali, salvo rarissime eccezioni, non hanno rimborsato l'importo delle rette per il ricovero dei M.S.N.A. ospiti nelle comunità alloggio per minori regolamentate dalla legge 22/86 perché ritenevano e ritengono che non sia di loro competenza e in questo modo hanno costretto le comunità ad indebitarsi verso banche, impiegati e fornitori per centinaia di migliaia di euro, nonostante vantino crediti per somme rilevanti nei confronti delle P.A;

l'art. 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stabilisce che 'Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, non ha importanza chi sono i genitori, qual è il colore della pelle, né il sesso, né la religione, non ha importanza che lingua parlano, né se sono ricchi o poveri.';

fin dal 2007 i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi socio - assistenziali operanti sul territorio regionale per le tipologie di cui all'Albo regionale ex art. 26 della l. r. 22/86, hanno fatto pervenire all' Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione siciliana - Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, numerose note con le quali lamentavano, già allora, gravi ritardi nel pagamento delle rette di ricovero da parte dei Comuni, con un pregiudizio per le condizioni di vita degli assistiti;

a nulla sono valse le raccomandazioni emanate da codesto Assessorato con la circolare n. 14 assunta a protocollo n. 24482 del 10/07/08 avente ad oggetto: 'Qualità dei servizi: convenzioni e rette di ricovero' e diretta a tutti i Sindaci siciliani con la quale l'Assessorato ritenne opportuno ed inderogabile richiamare l'attenzione delle Amministrazioni comunali, sulle modalità di gestione dei servizi e sui livelli qualitativi delle prestazioni e ha scritto che le politiche sociali non possono essere

considerate semplici voci di bilancio da impegnare in elargizioni e sussidi, ma Sinvestimenti che devono risultare produttivi ai fini della tutela e del rispetto dei diritti della persona, che le condizioni di disagio, di povertà, di menomazione fisica o di emarginazione non possono violare;

L'Assessorato riteneva assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati, e diffidava le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento;

codesto Assessorato in data 03/09/2015 ha ben esplicitato i compiti di vigilanza e controllo che i Comuni devono svolgere e per supportare questo suo indirizzo ha scritto: è evidente, da quanto sopra riportato, essendo la titolarità dei servizi sociali in capo all'ente locale, che proprio quest'ultimo deve attivare i propri uffici per verificare non solo il possesso dei requisiti strutturali e gestionali, ma soprattutto la qualità del servizio di accoglienza offerto agli ospiti;

medesimo indirizzo è stato espresso nella circolare assessoriale n. 10 del 26/06/2007 con oggetto Enti assistenziali iscritti all'albo regionale ex art. 26 della l.r. 22/86, e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'Isola, con la quale, ai fini della verifica dei servizi erogati dagli enti, i Comuni sono invitati ad attivarsi nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86 al fine di segnalare eventuali circostanze ed elementi di conoscenza utili al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale;

nella circolare nr. 6 del 03/09/2015 sarebbe stato opportuno richiamare anche un'altra raccomandazione, citata nella circolare nr. 10 del 26/07/2007, quella che ribadiva, quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28.11.2007: 'in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoverati'. L'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti;

per quanto sopra indicato, la responsabilità degli oneri di pagamento ricade sulle casse in rosso dei comuni siciliani, laddove è presente una o più comunità alloggio per minori, regolarmente iscritte all'albo regionale. Appare evidente che un fenomeno migratorio di tale portata non può assolutamente gravare sui bilanci degli EE.LL.;

vista l'impossibilità degli EE.LL. a garantire la retta di ricovero per i M.S.N.A., a fare le veci di Stato, Regioni e Comuni sono stati i gestori delle comunità alloggio, che con le proprie forze, supportati dal sistema bancario, e grazie all'elasticità dei fornitori, si sono fatti carico dell'intera gestione di un fenomeno di tale portata;

viste le inadempienze delle P.A., avendo usufruito di anticipi su fattura per la gestione dell'ordinaria amministrazione, per la regolarizzazione del DURC, i gestori delle comunità alloggio rischiano i propri beni patrimoniali messi a garanzia delle banche;

i gestori delle comunità alloggio soffrono le ingiunzioni dei dipendenti per la mancata corresponsione degli stipendi per il servizio reso;

i gestori delle comunità alloggio attuano ingiunzioni verso gli EE.LL. di riferimento che, vista la lentezza con cui la legge italiana procede, determina il fallimento della stessa cooperativa, poiché i

comuni si oppongono e, laddove qualche gestore vince la causa (dopo anni), si ritrova comunque con il nulla nelle mani;

seppur una comunità dovesse avere l' intenzione di sospendere l'attività per evitare ulteriori indebitamenti, chiedendo a tribunali, procure e servizi sociali lo spostamento dei minori, tali richieste risulterebbero vanificate dall'impossibilità di trovare idonee strutture per il collocamento degli stessi (che vivrebbero comunque ulteriori sofferenze, dovendosi per l'ennesima volta distaccare da un contesto familiare che si viene a creare all'interno delle strutture di alloggio in cui hanno vissuto sin dallo sbarco);

sofferenze personali e familiari dei gestori e dei dipendenti, i quali si trovano ad avere un lavoro che da anni non viene retribuito e, pertanto, impossibilità di una famiglia di programmare e/o di sopravvivere, visto che tale lavoro è unica fonte di reddito per lo stesso nucleo familiare;

sofferenze dei minori ospiti, ai quali non si riesce a garantire il servizio qualitativamente previsto nel pieno rispetto della normativa sopra citata, in atto vigente, e nel pieno rispetto delle convenzioni sui diritti umani e sui diritti del fanciullo;

per conoscere:

se intendano avviare interventi immediati al fine di scongiurare il collasso delle comunità alloggio per minori, nonché la tutela stessa dei minori stranieri e italiani;

se si intenda, attraverso apposito tavolo di lavoro con il Governo nazionale, definire la distribuzione, in quote proporzionali fra le altre regioni italiane, dei minori stranieri non accompagnati sbarcati in Sicilia;

se non vi sia l'intenzione, in alternativa, di reperire le risorse congrue, necessarie per permettere alle comunità alloggio per minori siciliane di garantire ai minori stranieri gli standard di qualità previsti». (354)

LA ROCCA - FOTI - MANGIACAVALLO
CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO
CIANCIO FERRERI - PALMERI - SIRAGUSA – TRIZZINO
TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

Mozioni

«L'Assemblea regionale siciliana

premessi che:

nell'anno 2009 veniva approvata la l.r. 5, recante 'Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale', meglio nota come riforma Russo';

la legge scaturiva da un accordo, per il tramite di un piano di rientro, fatto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Governo regionale di allora;

la l.r. 5/2009 si poneva l'obiettivo di rimettere in ordine i conti, oramai dissestati, dell'intera Sanità siciliana, conformandosi, a livello nazionale, ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il 'Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, rubricato come 'Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419';

la legge di riforma integrava e modificava quanto disposto dalla legislazione regionale in materia sanitaria, recependo alcuni principi statuiti a livello nazionale;

considerato che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, reca importanti norme di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

visto che:

il d.lgs. 150/2009, all'art. 10, disciplina in particolare il 'Piano della performance e la Relazione sulla performance', statuendo altresì che le amministrazioni pubbliche devono redigere annualmente, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), taluni documenti che integrano i documenti di rappresentazione delle performance;

essi, nello specifico, sono individuati nel piano delle performance, documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

altro documento previsto dalla stessa legge è individuabile nella 'Relazione sulla performance' che evidenzia, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando eventuali scostamenti;

considerato, inoltre, che l'art. 10 del decreto legislativo 150/2009, prevede altresì che, in caso di mancata adozione del piano della performance, è vietato erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e inoltre, l'amministrazione non può procedere all'assunzione di personale o a conferire incarichi di consulenza o di collaborazione di qualunque tipologia;

visto, infine, che:

ai sensi della legge 14 aprile 2009, n. 5 recante 'Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale', l'operato dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale deve essere monitorato e valutato nel corso del mandato e alla fine di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.502/1992, e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme vigenti nel territorio della Regione;

in base all'art. 19 della stessa legge di cui al precedente capoverso, che disciplina le modalità di nomina e valutazione dei direttori generali, al comma 3, si deduce che l'operato dei direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale è monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme vigenti nel territorio della Regione;

a tal fine, l'Assessorato regionale Salute adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle Aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di performance;

il risultato negativo delle performance di cui sopra fa sì che non si possa riconfermare il Direttore Generale in carica, dando un maggiore ed importante riconoscimento alla valutazione

dell'operato manageriale, chiamato oggi ad una vera e propria responsabilità di cui prima era, purtroppo, sempre esente,

impegna il governo della Regione
e per esso
l'Assessore per la salute

a richiedere immediatamente ai direttori generali delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale gli atti propedeutici alla valutazione delle performance all'interno delle Aziende del Servizio sanitario regionale, così come previsto dal decreto legislativo 150/2009 e dalla l.r. 5/2009». (512)

LOMBARDO - DI MAURO - FIORENZA GRECO G.

«L'Assemblea regionale siciliana

visti:

la legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 - titolo II che fissa le norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

che in data 26 marzo 2001 venivano pubblicate le linee guida dei Parchi archeologici siciliani, con cui venivano individuate nel sistema dei parchi archeologici siciliani quattordici aree, poi integrate dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali che, sulla base delle indicazioni fornite dalle Soprintendenze inseriva altre due aree;

il D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;

il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Siracusa;

che in data 19 dicembre 2013 con nota prot 16697, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della legge regionale n. 20/2000, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al Sindaco di Siracusa la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa, corredata di schema di regolamento, relazione tecnico scientifica e zonizzazione su elaborato cartografico redatto in scala 1:10.000, per l'individuazione delle zone A, B e C di Parco, con le dovute precisazioni, per cui tale proposta è stata oggetto di concertazione con i comuni interessati nell'ambito dell'incontro ufficiale del 9 gennaio 2014 tra la Soprintendenza ed il Comune. Durante la riunione si precisava che la nuova perimetrazione si era resa necessaria a causa dell'istituzione nel 2010 del Servizio parco archeologico che prevedeva criteri nuovi e diversi da quelli indicati, dall'adozione del piano paesaggistico provinciale d'Ambito 17 e dalla modifica intervenuta con DA 1143/2013 che ha abolito il già Servizio parchi;

che con nota prot. n. 1949 dell'11 febbraio 2014 la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha trasmesso all'Assessorato beni culturali e dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Siracusa, comprensiva di zonizzazione e corredata dalla necessaria documentazione;

che, con nota n. 5265 del 3 aprile 2014, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa ha confermato che i termini previsti dall'art. 20 comma 4 della legge regionale n. 20/2000 erano scaduti senza che fossero pervenute formali osservazioni da parte del comune di Siracusa;

che con decreto del 3 aprile 2014 l'Assessore Regionale dott.ssa Maria Rita Sgarlata ha individuato l'area dell'istituendo Parco archeologico di Siracusa, ricadente nel territorio del comune di Siracusa;

considerata:

l'importanza delle finalità espresse dall'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, secondo cui il parco archeologico è preordinato alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del patrimonio regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso;

considerato inoltre che l'iter per l'istituzione del Parco archeologico di Siracusa dura ormai da quattordici anni,

impegna il Governo della Regione
e per esso
l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana

a richiedere immediatamente il parere del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, così come previsto dal comma 7 articolo 20 legge regionale n. 20 del 30 novembre 2000;
ad istituire il Parco archeologico di Siracusa». (513)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO
CIANCIO - FERRERI - FOTI - LA ROCCA
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - ZAFARANA - TANCREDI

ALLEGATO 2**Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta**

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le risorse agricole e alimentari,

premesso che il Parlamento europeo ha approvato la scorsa settimana la nuova politica comunitaria della pesca con un testo che penalizza fortemente gli operatori siciliani del settore;

considerato che il testo prevede il contenimento dell'attività di pesca ai livelli sostenibili dagli stock e la fine del dumping (scarico dei rifiuti e idrocarburi da parte delle navi) in mare, in particolare il piano chiede ai pescatori europei di mettere fine alla pesca intensiva e pescare, a partire dal 2015, l'equivalente di quanto lo stock di quella specie sia in grado di riprodurre, inoltre prevede lo stop alla pratica dei 'rigetti', ovvero la parte del pescato che, poiché costituita da esemplari troppo piccoli o non desiderati, viene scaricata a mare, una patologia della pesca destinata a contrastare le multinazionali del settore e che colpisce, principalmente, i piccoli pescatori del Mediterraneo;

ritenuto che con il voto di oggi sono prevalse le logiche del gruppo dei Verdi e dei Paesi del Nord Europa, a discapito degli interessi dei pescatori che operano nel Mediterraneo e che hanno visto i loro interessi non tutelati: infatti, nel piano vengono considerati i diritti di tutti: del mare, dei pesci, dell'ambiente, ma non quelli dei pescatori, una riforma che non farà altro che creare ancora più confusione e dissenso all'interno del settore;

verificato che nascondendosi dietro la demagogia di una pesca attenta alla conservazione dei mari sono passate tante misure volte a limitare sempre più la vera pesca sostenibile, ovvero quella artigianale e costiera tipica del Mediterraneo;

ritenuto infine che non sono certamente i pescatori la causa dell'impoverimento degli stock ittici, ma tutte le esternalità, come il trasporto o le infrastrutture che danneggiano l'ecosistema marino e a cui stranamente molti ambientalisti sembrano non interessarsi;

per sapere se non ritengano opportuno alla luce dell'iter di approvazione del nuovo testo normativo che prevede la definitiva votazione dei Ministri della pesca in seno al Consiglio UE e la sua entrata in vigore a partire dal 2014, avviare con il Ministro della Pesca del nostro Paese una serie di interlocuzioni utili alla modifica del citato Piano, in considerazione del documento che lo stesso apporterà al settore della pesca siciliana». (1053)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

VINCIULLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le risorse agricole e alimentari,

premesso che a partire dalle semine del 2012 e solo per un anno viene ripristinato l'obbligo di utilizzo di semente certificata per il grano duro per chiunque, nelle zone centro-meridionali, intendesse avvalersi dell'art. 68 del regolamento CE per la rotazione agraria;

considerato che sebbene questo obbligo fosse decaduto nel 2010 in seguito al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2010, esso è stato ripristinato dal D.M. n. 8139 del 10/08/2011 successivamente approvato dalla Commissione Europea con regolamento di esecuzione del 25/11/2011 e che la precedente liberalizzazione nell'uso delle sementi aveva portato a una riduzione del 50% della vendita di seme certificato di grano duro, ciò in quanto molti agricoltori ritenevano più conveniente riprodursi la semente in azienda;

ritenuto che la reintroduzione del vincolo della semente certificata è avvenuta solo ed esclusivamente per il pressio della lobby del settore sementiero sul Ministero dell'Agricoltura;

evidenziato che nel 2012, quindi, i durogranicoltori sono costretti ad acquistare la semente dal sementiere e che questo obbligo non è esteso ai nostri concorrenti europei;

ritenuto che si tratta della ennesima contraddizione alquanto discutibile da parte dello Stato italiano e della UE, i quali non perdono occasione di ricordare agli agricoltori che si devono adattare alle regole del libero mercato quando vendono il prodotto, salvo poi costringerli a un regime economico del tutto distorto quando acquistano i mezzi tecnici per la produzione;

ritenuto ancora che non si capisce come il grano cartellinato possa risultare più sostenibile di un grano aziendale KM 0;

accertato che con l'obbligo di utilizzare semente cartellinata:

1) si ledono i più elementari principi di libertà di impresa. Il libero mercato vale solo quando dobbiamo vendere le nostre produzioni, le quali sono soggette ai prezzi dei mercati globali

(solitamente bassissimi). Il prezzo dei mezzi tecnici di produzione è invece fortemente determinato da un regime protezionista in favore della industria sementiera, nel caso delle sementi in esame;

2) l'obbligo è stato introdotto in ragione del fatto che la semente industriale sarebbe meno inquinante in termini di emissioni di quella prodotta in azienda a km 0. Si tratta di un falso, con uno studio commissionato ad hoc ad Horta (spinoff dell'università cattolica) dal Ministero e Assosementi insieme, ma mai pubblicato. (La Commissione europea aveva contestato l'introduzione di questo obbligo in una misura, come quella dell'avvicendamento, che ha un carattere prettamente ambientale. Per rispondere a tali obiezioni, il Decreto ministeriale 25 febbraio 2010 aveva soppresso l'obbligo della semente certificata di grano duro (quindi nelle semine autunnali 2010 e 2011);

3) questo obbligo è previsto soltanto per il grano duro e non per il tenero;

4) l'obbligo ricade solo sugli agricoltori del sud e segnatamente della Sicilia (vedasi le tabelle ISTAT della produzione di frumento duro e tenero nelle varie regioni d'Italia);

5) nella quasi totalità dei casi, in Europa non esiste alcun collegamento forzoso tra l'uso della semente certificata ed il percepimento dei contributi comunitari. L'autoriproduzione aziendale del seme è molto diffusa ovunque;

6) l'obbligo costituisce per l'agricoltore un costo non indifferente, senza alcun beneficio;

per sapere se non ritengano opportuno avviare urgentemente ogni iniziativa possibile presso il Governo nazionale per determinare la revoca del Decreto Ministeriale che ripristina l'utilizzo di semente certificata per il grano duro che, a parer nostro, è un provvedimento illegittimo, scandaloso, ingiusto, adottato esclusivamente per favorire una lobby, facendone pagare il costo a tutti gli agricoltori del sud e siciliani in particolare in quanto rappresentano la maggioranza dei produttori di grano colpiti dall'iniquo provvedimento!». (1059)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

VINCIULLO

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le risorse agricole e alimentari,

premesso che sulla GURS n. 21 del 15 maggio 2009, è stato pubblicato il bando e le disposizioni attuative per il finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla Misura 125 Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura - Azione A - Rete di trasporto interaziendale';

considerato che:

con verbale del Comitato di Selezione e Valutazione, n. 56 del 21.06.2012, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa alle domande di aiuto ritenute ammissibili allo stesso bando e pervenute nell'ambito della terza sottofase, e l'elenco delle domande non ammesse, riportate rispettivamente negli allegati A e B del medesimo verbale;

con il DDG n. 909 del 17/07/2012, si pubblicava la stessa graduatoria;

rilevato che da più parti vengono prodotte istanze tendenti ad aumentare la dotazione finanziaria del bando in quanto le risorse ad esso destinate non appaiono sufficienti a soddisfare tutte le iniziative ammesse e riportate nell'allegato A';

per sapere se non ritengano opportuno attivare ogni efficace strumento affinché, nel rimodulare le somme stanziare per tutto il PSR Sicilia 2007/2013, si doti l'anzidetta misura 125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura - Azione A Rete di trasporto interaziendale, di una più ampia copertura finanziaria utile al totale finanziamento di tutte le domande a suo tempo dichiarate ammissibili». (1075)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

VINCIULLO

«All'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale,

premessi che:

nel bilancio della Regione 'unità previsionale di base : 4 - assistenza scolastica - capitolo 372518 - per le spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e per la stampa delle cedole librarie (spese obbligatorie)' è stata assegnata una dotazione finanziaria di 8.000 migliaia di euro;

circa 80 mila bambini che devono frequentare le scuole elementari per il prossimo anno scolastico 2013/2014 rischiano di restare sprovvisti dei libri di testo a causa dei continui ritardi del rimborso delle cedole librarie ai librai;

i tempi lunghissimi legati all'erogazione del contributo regionale per l'acquisto dei libri dei piccoli studenti e, dunque, la conseguente lunga attesa del rimborso delle cedole librarie secondo quanto sottolineato dai librai, stanno mettendo in ginocchio il sistema scolastico siciliano;

a subire le conseguenze saranno quei bambini le cui famiglie hanno un reddito inferiore a 15mila euro annui che hanno, quindi, diritto al contributo;

considerato che:

in passato, i genitori anticipavano i soldi per l'acquisto dei libri che poi venivano rimborsati loro dai librai una volta presentate le cedole ricevute dalla scuola di appartenenza; dal prossimo anno, le famiglie riceveranno il rimborso soltanto quando realmente saranno pagate tutte le fatture delle librerie;

i librai hanno chiesto al Presidente della Regione di garantire in tempi brevi i fondi contestualmente alla distribuzione delle cedole nelle scuole, in ragione degli enormi ritardi verificatisi per l'anno 2012-2013 nel quale la Regione aveva assicurato il pagamento del contributo entro settembre, a fronte della richiesta fatta ad agosto 2012, mentre in concreto i pagamenti sono stati effettuati solo ad aprile 2013;

per sapere se non ritenga urgente, alla luce degli elementi sopraesposti, porre in essere ogni iniziativa idonea alla rapida erogazione del contributo regionale per l'acquisto dei libri destinato ai bambini delle scuole elementari per il prossimo anno scolastico 2013/2014». (1186)

RAIA

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale,

premessso che:

numerose scuole pubbliche statali della Sicilia hanno aderito nello scorso settennio 2007-2013 ai progetti del POR Sicilia a finanziamento UE;

le stesse scuole hanno regolarmente presentato i piani finanziari esecutivi al Dipartimento nelle funzioni di ADG Autorità di Gestione per i fondi UE, rappresentata di volta in volta dai dirigenti pro tempore del dipartimento;

tutti i dirigenti hanno costretto le scuole a rimodulare numerose volte il piano finanziario esecutivo in relazione ai macroscopici malfunzionamenti del sistema informatico 'Caronte';

in tutti i piani finanziari le voci 'tutoraggio' 'coordinamento', 'monitoraggio' sono state calcolate a 30 euro e in tal guisa sempre approvati e validati;

rilevato che:

in sede di revisione contabile dopo che le scuole avevano già concluso i progetti, le stesse sono state sottoposte a visita in loco da parte di una società esterna di revisione, la 'Deloitte & Touche S.p.A';

inspiegabilmente la suddetta società ha cassato tutti gli importi delle voci 'tutoraggio' 'coordinamento' e 'monitoraggio', decurtandone l'importo a 17,50 euro, senza tenere in alcun conto la procedura amministrativa di approvazione degli stessi piani finanziari;

considerato che:

gli incarichi di 'tutoraggio interno', 'coordinamento' e 'monitoraggio' risultano compensati a 30 euro in tutti i progetti PON, POR, CIPE, FP, IFTS, ormai da più di un decennio;

la funzione svolta dai tutor è coerente con quanto espressamente previsto dal Vademecum per l'attuazione del PO SICILIA FSE 2007-2013, versione del 23 giugno 2011, che a pag. 85 prevede 'al fine di garantire un supporto e un monitoraggio nel rapporto tra l'allievo e il processo di apprendimento, tra il coordinamento e l'attività didattica (...) è ammessa la figura del tutor';

la funzione svolta dai tutor è, altresì, perfettamente in linea con quanto da sempre indicato dalla Regione siciliana. Al riguardo, vedasi Circolare 1/F.P. dell'8 marzo 2000, pagg. 21 e 22;

l'attività didattica svolta dai tutor, così come sopra delineata, non può essere remunerata con il compenso orario di 17,50, nella considerazione che il CCNL scuola non riserva tale trattamento alle attività svolte in aula alla presenza degli allievi ma alle cosiddette 'attività aggiuntive funzionali all'insegnamento' così definite e regolate dall'art. 29 del CCNL che, ai commi 1 e 2, così recita: '1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle

riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie...';

si aggiunga che nel CCNL Scuola in nessuna parte è rinvenibile il termine e/o la descrizione della specifica figura del tutor né, di conseguenza, che l'attività del tutor debba essere retribuita con una quota oraria di 17,50;

la scuola, per i tutor didattici impegnati nel progetto, ha correttamente previsto un compenso orario di euro 30,00, perché in analogia a quanto prescritto dal Programma Operativo Nazionale Scuola (FSE 'Competenze per lo sviluppo'), il riferimento al massimale di 30,00, già esistente anche per le attività di tutoring, svolte nella programmazione 2000-2006, viene contemplato dalle 'Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013' ediz. 2009. Tali disposizioni, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, stabiliscono (cap. 2 par. 9.3 pag. 168) un costo orario onnicomprensivo di 30,00 (tale importo viene indicato espressamente negli avvisi di presentazione dei progetti del Piano Integrato e nei relativi formulari);

le stesse Disposizioni (al cap.2 par.7.6 pag. 150) stabiliscono che per i costi ammissibili delle ore di docenza e di tutor occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2003 del 5 dicembre 2003, specificatamente nella parte riguardante la ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, dove, a pag.17, si legge che per le attività corsuali del tutor venga riconosciuto un massimale di costo orario pari a euro 30,00;

su questa linea, i Vademecum dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013, nel fare riferimento al Vademecum nazionale delle spese ammissibili FSE 2007/13, approvato dal Coordinamento tecnico della Commissione IX della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province, richiamano il massimale di costo orario di euro 30,00, applicato dai Dirigenti scolastici per lo svolgimento delle attività formative dei tutor;

il riconoscimento del compenso di euro 30,00 per i tutor scolastici trova ulteriore conferma nelle recenti disposizioni impartite dal MIUR per l'attuazione dei POR delle Regioni Convergenza nell'ambito del Piano d'Azione Coesione. Al riguardo vedasi la Circolare n. 6693 del 18-04-2012 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'azione C1 e C5 - Competenze per lo Sviluppo FSE, dove (pag. 17) viene precisato che 'Il compenso per i tutor che operano in co-presenza in aula con l'esperto è di 30,00' e nelle schede finanziarie (pagg. 34 e 35) viene riportato il compenso di 30,00 espressamente prestabilito per i tutor scolastici da impiegare nei progetti;

L'Avviso per 'Sostenere Azioni Educative e di Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva', a pag 16 recita: 'Per tutor collaboratori il costo massimo orario ammissibile è di euro 30,00 (trenta,00) al lordo di IRPEF e al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. Per il compenso del personale interno vengono riconosciuti i costi derivati dall'applicazione del CCNL di riferimento';

il CCNL del Comparto Scuola, all'art. 88 - indennità e compensi a carico del fondo d'istituto, prevede due tipologie di retribuzione per il personale docente impegnato in attività aggiuntive per le ore eccedenti prestate in attività frontale con gli alunni, per le quali è previsto un compenso orario di euro 35,00;

le stesse Disposizioni 2009, a pag. 168, stabiliscono per i tutor interni un massimale orario di euro 30,00;

atteso che:

il Formulario per la presentazione di Progetti per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva, presentato dalle Istituzioni Scolastiche per la richiesta di finanziamento del progetto in oggetto, nella sez. G - risorse umane - prevedeva per i tutor un costo orario di euro 30,00;

la circolare del MIUR Prot.n. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'azione C1 'Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave', a pag. 17, punto 1.5 'Disposizioni di attuazione specifiche per le due azioni C1 e C5' specifica espressamente che 'Il compenso per i tutor che operano in co-presenza in aula con l'esperto è di 30,00 ora.';

per sapere:

le motivazioni che abbiano indotto ad affidare a società esterna un servizio di monitoraggio condotto sino al 2010 dalle risorse interne al Dipartimento regionale competente;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di revocare i verbali di contestazione della società 'Deloitte' nella parte in cui non riconoscono come ammissibili i valori imputati dalle scuole nelle voci relative a 'tutoraggio', 'coordinamento' e 'monitoraggio' come stabilito;

se intentano istituire un tavolo tecnico, formato da personale del Dipartimento, al fine di verificare le contestazioni formulate da parte della suddetta società;

con l'urgenza del caso, quali provvedimenti intendano adottare al fine di adempiere a quanto stabilito dalle varie disposizioni e circolari diramate dal Dipartimento regionale competente». (2017)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

POGLIESE - FALCONE – ASSENZA

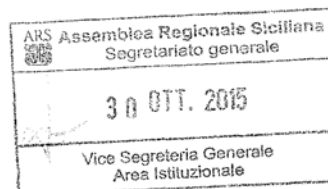
ALLEGATO 3

**«Rubrica Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea»
Risposta scritta ad interrogazione numero 1053**

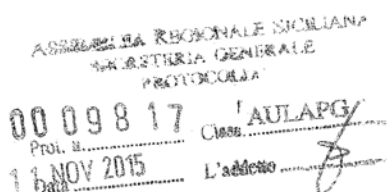
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SEGRETARIA TECNICA
VIALE REGIONE SICILIANA 2771 - 90145 PALERMO



Prot. n. 11964 del 27 OTT. 2015



All' On.le Vincenzo Vinciullo
Assemblea Regionale Siciliana
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

All' Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

e p.c. Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Area 2 - U.O.B. A2.2
"Rapporti con l'Assemblea Regionale
Siciliana"
Piazza Indipendenza, 21
90129 **PALERMO**

Oggetto: Interrogazioni n. 950, 966, 972, 973, 974, 981, 998, 1009, 1010, 1018, 1020, 1036, 1053, 1059, 1072, 1075, 1077, 1080, 1176, 1203, 2319. - On.le Vincenzo Vinciullo

In riferimento agli atti ispettivi in oggetto richiamati, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, si trasmettono le risposte pervenute dai Dipartimenti di competenza, il cui contenuto si condivide, restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e/o integrazione.

Per gli atti ispettivi la cui trattazione è orale, si rimane in attesa di conoscere la data in cui le stesse saranno poste all'o.d.g. della seduta di aula per la trattazione orale.

L'Assessore
Dr.ssa Rosaria Barresi

REGIONE SICILIANA



Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

Servizio 3 - Interventi nell'ambito della biologia marina
e riduzione dello sforzo di pesca

Rif. prot. 74751 del 29.09.2014

Prot. 16244

Palermo

All'Area Affari Generali
S E D E

Oggetto : Interrogazione n.01053 dell'On.le Vincenzo Vinciullo – Provvedimenti a tutela dei pescatori siciliani.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto e per quanto di competenza si comunica quanto di seguito.

Prescindendo dalle valutazioni contenute nelle premesse dell'interrogazione in merito ai metodi di tutela e conservazione delle risorse che penalizzerebbero solo i piccoli pescatori del Mediterraneo, si precisa che gli orientamenti comunitari relativi alla Politica Comune della Pesca sono sempre definiti in presenza degli Organi statuali preposti a tale compito.

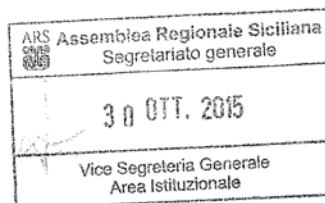
Vale la pena di precisare altresì che ogni decisione assunta dal Ministero in sede europea è sempre stata oggetto di preventiva condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni e a quest'ultima la Regione Siciliana è sempre stata invitata a partecipare.

Nel merito si informa che il Dipartimento è tutt'ora impegnato nella rivisitazione dell'Action-Plan che in alcuni casi contiene delle norme la cui attuazione comporta notevoli sacrifici per le micro imprese di pesca dotate di inadeguati mezzi e obsolete strutture a terra.

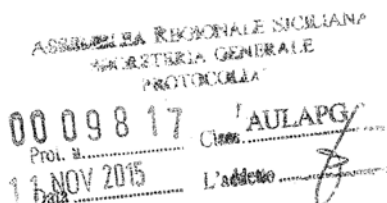
Il Dirigente del Servizio
S.re Roccapalumba

REPUBBLICA ITALIANA

 REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE
 DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
 RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
 UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
 SEGRETERIA TECNICA
 VIALE REGIONE SICILIANA 2771 - 90145 PALERMO



Prot. n. 41964 del 27 OTT. 2015



All' On.le Vincenzo Vinciullo
 Assemblea Regionale Siciliana
 Piazza Parlamento, 1
PALERMO

All' Assemblea Regionale Siciliana
 Servizio Lavori d'Aula
 Ufficio di Segreteria e Regolamento
 Piazza Parlamento, 1
PALERMO

e p.c. Presidenza della Regione
 Segreteria Generale
 Area 2 -U.O.B. A2.2
 "Rapporti con l'Assemblea Regionale
 Siciliana"
 Piazza Indipendenza, 21
 90129 PALERMO

Oggetto: Interrogazioni n. 950, 966, 972, 973, 974, 981, 998, 1009, 1010, 1018, 1020, 1036, 1053, 1059, 1072, 1075, 1077, 1080, 1176, 1203, 2319. - On.le Vincenzo Vinciullo

In riferimento agli atti ispettivi in oggetto richiamati, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, si trasmettono le risposte pervenute dai Dipartimenti di competenza, il cui contenuto si condivide, restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e/o integrazione.

Per gli atti ispettivi la cui trattazione è orale, si rimane in attesa di conoscere la data in cui le stesse saranno poste all'o.d.g. della seduta di aula per la trattazione orale.

L'Assessore
Dr.ssa Rosaria Barresi



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Ex Dipartimento regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura
Unità di Staff n° 1 - Segreteria e supporto all'attività di
coordinamento dipartimentale del Dirigente Generale

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Palermo, li 28 NOV. 2014

Prot. n. 92353

Classificazione				
-----------------	--	--	--	--

Oggetto : Risposta a Interrogazione n.1059 dell' On.le Vincenzo Vinciullo - "Chiarimenti circa l'uso delle sementi certificate di grano duro".

→ All'Ufficio di Diretta Collaborazione
dell' Assessore
SEDE

In riscontro alla nota prot. n.74867 del 29 Settembre u.s., relativa all'atto ispettivo specificato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- l'obbligo dell'uso di sementi certificate per il grano duro, come riportato nell'Interrogazione dell'On.le Vinciullo, era decaduto a seguito dell'emanazione del D.M. 25 febbraio 2010, successivamente tale obbligo è stato ripristinato dal D.M. n.8139 del 10/8/2011, approvato dalla Commissione Europea con Regolamento di esecuzione del 25.11.2011;
- l'Amministrazione regionale (vedi delibera di Giunta del 15/12/2009) è stata, da sempre, contraria a tale obbligo per i seguenti motivi:

1) aderendo all'orientamento tenuto dalle Organizzazioni Professionali, si è dichiarata favorevole all'impiego delle varietà autoctone infatti, l'impiego delle sementi selezionate, come giustamente ribadito dall'On.le interrogante, comporta un notevole aumento dei costi di produzione, con aggravio dei bilanci aziendali;

2) l'art. 68 del Regolamento CE è finalizzato a specifiche attività che comportino benefici agro ambientali e non al miglioramento della qualità, per cui non si comprende la necessità dell'obbligo;

- l'Amministrazione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, in passato è intervenuta presso le autorità nazionali per impedire che l'uso delle sementi certificate diventasse un obbligo di legge, nonostante ciò la Conferenza Stato Regioni ha proceduto a reintrodurlo;
- nello specifico, in adesione a quanto riportato nell'interrogazione che si riscontra, si ritiene che vada rimosso l'obbligo dell'uso delle sementi certificate per il grano duro, lasciando in tal modo la possibilità di libera scelta al singolo imprenditore, sulla base dei risultati che intenderà conseguire;
- come già ribadito, l'obbligo dell'uso di dette sementi costituisce un onere economico insostenibile per talune aziende, che ne farebbero volentieri a meno;
- ad avviso della scrivente, pertanto, sarebbe auspicabile l'avvio di una nuova azione tendente alla modifica dell'attuale normativa.

- 2 -

Tanto si rappresenta e si resta, comunque, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni in merito.



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott. Vincenzo Collura
TEL: 091 7076363 - FAX: 091 7076314
E-MAIL: agri1.coordinamento@regione.sicilia.it

Risposta scritta ad interrogazione numero 1075

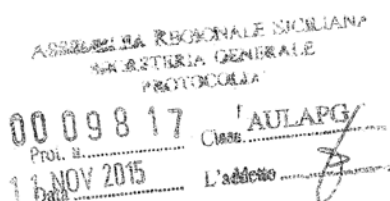
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SEGRETARIA TECNICA
VIALE REGIONE SICILIANA 2771 - 90145 PALERMO



Prot. n. 41964 del 27 OTT. 2015



All' On.le Vincenzo Vinciullo
Assemblea Regionale Siciliana
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

All' Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
Piazza Parlamento, 1
PALERMO

e p.c. Presidenza della Regione
Segreteria Generale
Area 2 - U.O.B. A2.2
"Rapporti con l'Assemblea Regionale
Siciliana"
Piazza Indipendenza, 21
90129 **PALERMO**

Oggetto: Interrogazioni n. 950, 966, 972, 973, 974, 981, 998, 1009, 1010, 1018, 1020, 1036, 1053, 1059, 1072, 1075, 1077, 1080, 1176, 1203, 2319. - On.le Vincenzo Vinciullo

In riferimento agli atti ispettivi in oggetto richiamati, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, si trasmettono le risposte pervenute dai Dipartimenti di competenza, il cui contenuto si condivide, restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e/o integrazione.

Per gli atti ispettivi la cui trattazione è orale, si rimane in attesa di conoscere la data in cui le stesse saranno poste all'o.d.g. della seduta di aula per la trattazione orale.

L'Assessore
Dr.ssa Rosaria Barresi

REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Ex Dipartimento regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura
Unità di Staff n° 1 - Segreteria e supporto all'attività di
coordinamento dipartimentale del Dirigente Generale
Prot. n. 19023

S
19752Palermo, li 14.01.2014

Classificazione				
-----------------	--	--	--	--

Oggetto : Risposta a Interrogazione n.1075 dell'On.le Vincenzo Vinciullo - "Aumento della dotazione finanziaria nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 125 - "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura".

**All'Ufficio di Diretta Collaborazione
dell'Assessore
SEDE**

In riscontro alla nota prot. n.71069 del 15 Settembre 2014, relativa all'atto ispettivo specificato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- il Servizio 2° dell'ex Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura è il Responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dalla misura 125 del PSR Sicilia 2007/2013 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale";
- la predetta misura prevede sia interventi di costruzione ex-novo di strade rurali a servizio di più aziende agricole, nonché il ripristino e/o l'adeguamento di strade rurali esistenti;
- la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla misura in questione ammonta, per l'intero periodo della Programmazione, ad €.70.000.000 circa;
- con le somme destinate alla prima sottofase, si sono finanziate e realizzate tutte le 43 strade interaziendali utilmente inserite in graduatoria, approvata con DDG n.379 del 22/04/2010;
- con le somme destinate alla seconda sottofase, si sono finanziate solo 16 iniziative sulle 28 inserite utilmente nella graduatoria, approvata con DDG n.1563 del 07/12/2010;
- con le restanti risorse finanziarie sono state istruite e finanziate le prime 17 iniziative incluse nella terza ed ultima sottofase, approvata con DDG n.909 del 17/07/2012;
- complessivamente sono rimasti non finanziati n.73 progetti di viabilità a servizio dell'agricoltura, che non hanno trovato adeguata copertura finanziaria;

/.

- 2 -

- infine, vale la pena ricordare che, essendo prossima la chiusura della Programmazione 2007/2013, Dicembre 2015, qualora si reperissero ulteriori risorse finanziarie, non ci sarebbero i tempi tecnici per poter realizzare le opere eventualmente finanziate.

Tanto si rappresenta e si resta, comunque, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni in merito.

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi



Autografo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott. Vincenzo Collura
TEL. 091/7076363 - FAX 091/7076314
E-MAIL agril.coordinamento@regione.sicilia.it

Risposta scritta ad interrogazione numero 1186

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
L'ASSESSOREProt. n. 4856 /gab

Palermo,

Assemblea Regionale Siciliana – Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

ARS Assemblea Regionale Siciliana Segretariato generale
29 OTT. 2015
Vice Segreteria Generale Area Istituzionale

On.le Presidente della Regione – Ufficio di Gabinetto

On.le Presidenza della Regione – Segreteria Generale
Area 2^ - UO A2.2 – “Rapporti con l'ARS”

On. Concetta Raia

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione dell'On.le Raia n.1186 – “Opportune iniziative volte a garantire l'erogazione del contributo regionale per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”.

Con riferimento all' interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che :

Rilevato preliminarmente che la fornitura dei libri di testo per la scuola elementare è gratuita per tutti gli alunni, senza limite di reddito, per l'anno scolastico 2013/2014 sono stati emessi gli ordini di accreditamento a favore degli USP della Sicilia il 5 dicembre 2013 e riaccreditati fra il mese di febbraio e il mese di marzo dell'esercizio finanziario 2014.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO
0009815
Prof. s. _____ Class. _____
11 NOV 2015
L'addm. _____

L'ASSESSORE
MARIA LO BELLO

Risposta scritta ad interrogazione numero 2017

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORE REGIONALE

SEGRETARIA GENERALE

PROTOCOLLO

Prot. n. 6858 /gab

Palermo,

0009814

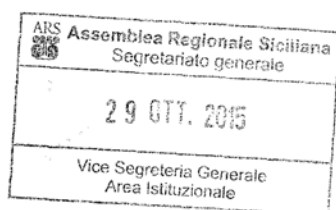
Classe AULAPG

11 NOV 2015

L'addetto

Assemblea Regionale Siciliana – Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

On.le Presidente della Regione – Ufficio di Gabinetto

Presidenza della Regione – Segreteria Generale
Area 2^ - UO A2.2 – “Rapporti con l'ARS

On.le Falcone

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 2017 dell'On.le Falcone ed altri –Chiarimenti circa il parziale riconoscimento delle spese riferite a incarichi di tutoraggio interno, coordinamento e monitoraggio nell'ambito dei progetti di cui al POR Sicilia 2007/2013.

Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, dove gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere le motivazioni che abbiano indotto ad affidare a società esterna un servizio di monitoraggio condotto sino al 2010 dalle risorse interne al Dipartimento regionale competente; quali iniziative intendano intraprendere al fine di revocare i verbali di contestazione della società 'Deloitte' nella parte in cui non riconoscono come ammissibili i valori imputati dalle scuole nelle voci relative a 'tutoraggio', 'coordinamento' e 'monitoraggio' come stabilito; se intentano istituire un tavolo tecnico, formato da personale del Dipartimento, al fine di verificare le contestazioni formulate da parte della suddetta società; con l'urgenza del caso, quali provvedimenti intendano adottare al fine di adempiere a quanto stabilito dalle varie disposizioni e circolari diramate dal Dipartimento regionale competente, si rappresenta che a quale bando si riferisce la richiesta è generica (vedi interrogazione 2017)

i verbali sono confermati e non si ritiene opportuno alcun ritiro delle contestazioni a tal proposito si precisa che le note di revisione sono state inoltrate al servizio gestione, questo ha provveduto a trasmettere i relativi decreti di chiusura che sono stati regolarmente registrati alla Corte dei Conti, e sono stati erogati di saldi relativi alle operazioni (le scuole devono procedere alle quietanze con solerzia al fine di definire la spesa imputabile al FSE entro il 31/12/2015);

è stato richiesto il parere in merito all'ufficio legislativo e legale l'AdG ha provveduto ad approfondire la materia, non è da ritenersi utile la realizzazione di un tavolo essendo state verificate le contestazioni sollevate dalla società Deloitte & Touche e le note di revisione s

sono state approvate dall'AdG proseguendo l'iter procedurale previsto.

L'ASSESSORE
MARIA LO BELLO

